

COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **22**

n. reg.pubbl. **3**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	X	
CELEGATO Franco	X	
CIGALINO Mario Pietro		X
BELLI Stefania	X	
DANESINI Margherita	X	
BARACCO Roberto		X
NICOLA Margherita	X	
LUPANI Angela		X
PANAIIA Alessia		X
FERRARIS Cesare Augusto	X	
BINELLI Riccardo	X	
Totale n.	7	4

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-decies, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RITENUTO che:

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2025, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

CONSIDERATO che:

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;
- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato che i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;
- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2024;
- l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in G.U. serie generale n.219 del 18/09/2024, avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le regole introdotte con il precedente Decreto richiamato, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- si è proceduto alla compilazione del prospetto mediante l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nell'ambito di tale operazione si è inteso - laddove possibile alla luce delle limitazioni introdotte dalla nuova disciplina di cui al Decreto 6 settembre sopra citato – confermare alcune delle fattispecie cui si applicano aliquote agevolate, anche sulla base delle deliberazioni riferite agli anni precedenti;
- alla luce delle necessarie modifiche alle fattispecie così come riportate all'interno del prospetto, sulla base delle previgenti definizioni, si potrebbero verificare minime oscillazioni del gettito, al momento però non prevedibili in assenza della disponibilità degli elementi che i contribuenti avranno facoltà di dichiarare entro il 30 giugno 2026, con riferimento alle caratteristiche degli immobili relative all'annualità 2025, e che in ogni caso tali variazioni coinvolgerebbero comunque un numero di contribuenti risibile se confrontato con l'intera platea dei soggetti passivi esistenti nel Comune di Mede;
- le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno oggetto della presente deliberazione sono fissate nelle date di lunedì 16 giugno 2025 per l'acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e di martedì 16 dicembre per il saldo e conguaglio; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

CONSIDERATO infine che:

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;
- l’articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina che: *“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
- l’articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTI:

- l’articolo 42 lettera f), D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
- l’articolo 1 commi da 752 a 755 della L. 160/2019 dispone che le aliquote siano stabilite mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali
- l’articolo 1, comma 777, L. 160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei Comuni;
- il Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.12.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.12.2023 di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2024;

ACQUISITI:

- l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Funzionario responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (minoranza) resi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi, la misura delle aliquote per l’anno d’imposta 2025 come riportata nel prospetto allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dall'articolo 1, commi 767 e 779, L.160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (minoranza) resi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE per l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in quanto propedeutico all'approvazione, nella seduta odierna, del bilancio di previsione 2025-2027.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Raffaella ARIOLI

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Raffaella ARIOLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 13/01/2025 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 28/01/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

13/01/2025

DATA _____

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

☐ Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

☒ Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

18/12/2024

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

☒ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO